



0003199/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore BUCCIANTE - Presidente  
Dott. Lorenzo ORILIA - Consigliere  
Dott. Antonio ORICCHIO - Consigliere  
Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.  
Dott. Antonello COSENTINO - Consigliere

R.G. 19336/11  
Cron. 3/199  
Rep. 01  
Ud. 25/1/2016

ha pronunciato la seguente

appalto

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ORTOMBINA Gaetano & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché PETTINA' Rosa Luigia, ORTOMBINA Luca, ORTOMBINA Lara e ORTOMBINA Luigi, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Barbara Piccini, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, circonvallazione Clodia, n. 29;

- ricorrenti -

contro

RAPID SCAVI s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Nicola Grani e Marcello

*Am*

151/16



Clarich, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in  
Roma, piazza del Popolo, n. 18;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 597/11  
in data 19 marzo 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica  
del 25 gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto  
Giusti;

udito l'Avv. Barbara Piccini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-  
curatore Generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per  
l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il re-  
sto.

*Ritenuto in fatto*

1. - La s.n.c. Ortombina Gaetano & C., Rosa Luigia Petti-  
nà, Luca Ortombina, Lara Ortombina e Luigi Ortombina, con atto  
di citazione notificato in data 9 maggio 2002, proponevano op-  
posizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su ri-  
chiesta della società Rapid Scavi s.n.c. (poi Rapid Scavi  
s.r.l.), era stato ad essi intimato il pagamento di euro  
7.968,29, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo  
della fornitura e posa in opera di tubi in PVC eseguita in via  
Belgio n. 2 a Villafranca di Verona nell'impianto fognario  
sottostante ad un capannone industriale di proprietà della so-  
cietà Ortombina.



Rilevavano gli opposenti di avere già versato a controparte la somma di euro 5.870,39 e che il mancato pagamento del residuo era giustificato: (a) dall'errata fornitura e posa in opera di tubi in PVC di "tipo 302" anziché di "tipo 303" nel sistema fognario interrato, diversamente da quanto stabilito per contratto; (b) dalla circostanza che i pozzetti d'ispezione della fognatura e delle caditoie non erano stati sigillati con manta cementizia nei punti di allacciamento alle tubazioni confluenti, nonostante gli accordi contrattuali e l'espressa richiesta in tal senso del direttore dei lavori. Gli attori chiedevano la risoluzione del contratto ex art. 1668 cod. civ., con i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori.

Si costituiva la convenuta, resistendo.

2. - Con sentenza in data 4 maggio 2006, il Tribunale di Verona, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa, condannando la Rapid Scavi a restituire agli opposenti la somma di euro 5.870,39, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

3. - La Corte d'appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 marzo 2011, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha respinto l'opposizione proposta dalla società Ortombina, dalla Pettinà e dagli Ortombina.



3.1. - Esclusa la ravvisabilità della consegna di un *aliud pro alio*, unico rimedio possibile - precisa la Corte territoriale - "era il ricorso alle norme speciali in materia di appalto, peraltro ... sostanzialmente invocate dagli stessi opposenti". In presenza di un'opera completata - ha rilevato la Corte d'appello - il giudice di primo grado non poteva far ricorso agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., di portata generale, ma doveva esaminare la questione alla luce della domanda così come prospettata e, quindi, valutare l'allegata inidoneità dell'opera ai sensi dell'art. 1668, secondo comma, cod. civ., "previa risoluzione della preliminare eccezione di decadenza".

A fronte della eccezione di decadenza ritualmente formulata dalla Rapid Scavi, spettava agli opposenti - ha osservato la Corte distrettuale - dimostrare di avere effettivamente provveduto alla asserita denuncia, ma a tanto essi non hanno provveduto. Nel caso di specie "dalla fine dei lavori (le ultime fatture sono del 31 dicembre 2001) alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (9 maggio 2002) sono trascorsi i sessanta giorni di legge", sicché "in mancanza di prova della denuncia (le istanze istruttorie furono rigettate dal tribunale e non vennero riproposte nelle conclusioni né sono state avanzate in appello) deve ritenersi che sia effettivamente maturata la decadenza".

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la società Ortombina e gli altri litisconsorti indi-



cati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 1° agosto 2011, sulla base di due motivi.

L'intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza.

*Considerato in diritto*

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1668, secondo comma, cod. civ.) si deduce che, pur approvando e condividendo l'inquadramento dell'azione nell'art. 1668, secondo comma, cod. civ., la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie risolutiva i termini decadenziali previsti dall'art. 1667 cod. civ.

1.1. - Il motivo è infondato.

E' esatto che, secondo l'indirizzo espresso da Cass., Sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2562, richiamato dai ricorrenti, in materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 cod. civ. assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, secondo comma, cod. civ.), poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l'azione non può subire limita-



zioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione.

Il Collegio ritiene tuttavia di dare continuità al più recente orientamento di questa Corte (Sez. I, 15 febbraio 2011, n. 3702) secondo cui il committente può esperire i rimedi di cui all'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 cod. civ.

Questo secondo indirizzo appare preferibile perché l'art. 1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione prevista per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto di cui all'art. 1668, secondo comma, cod. civ., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un ac-



certamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass., Sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23075).

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha affermato che l'esperimento, da parte dei committenti, dell'azione di risoluzione per difformità dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, non li esonerasse dall'onere della previa denuncia del vizio o del difetto entro sessanta giorni dalla scoperta, di cui al secondo comma dell'art. 1667 cod. civ.

2. - Il secondo mezzo lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene la ricorrente che come è stato accertato all'esito della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, l'opera commissionata a Rapid Scavi, consistente nella posa delle tubazioni per l'impianto fognario, era assolutamente inidonea all'uso. Il giudice d'appello avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione le risultanze peritali. L'esito della c.t.u. chiarirebbe l'applicabilità dell'art. 1668, secondo comma, cod. civ., attestando l'assoluta inidoneità dell'opera alla destinazione sua propria.

2.1. - L'esame del motivo resta assorbito dal rigetto della censura, articolata con il primo mezzo, avverso la ratio decidendi, di per sé sufficiente a sostenere la sentenza impugnata, concernente la decadenza dalla garanzia.



3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2016.

Il Consigliere estensore

*Alberto Criventi*

Il Presidente

*Stefano Bonvicini*

*[Signature]*  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 18 FEB. 2016

*[Signature]*  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI